

Codice A1715A

D.D. 19 marzo 2026, n. 300

**Articolo 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "FONTANA CAPPÀ" (CN).  
Rinnovo della concessione.**



**ATTO DD 300/A1715A/2026**

**DEL 19/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Articolo 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "FONTANA CAPPÀ" (CN). Rinnovo della concessione.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 17.12.1998, n. 379, con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria (di seguito AFV) denominata "Fontana Cappa" di ettari 2.280, ubicata nel Comune di Peveragno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore del Signor *omissis* con scadenza al 31.1.2008;

la determinazione dirigenziale 20.02.2008, n. 97, con la quale si rinnovava la concessione dell'AFV denominata "Fontana Cappa" di complessivi ettari 2.280, ubicata nel territorio della Provincia di Cuneo, a favore del Signor *omissis* con scadenza al 31.1.2017;

la determinazione dirigenziale 30.01.2017, n. 87, con la quale si rinnovava la concessione dell'AFV

“Fontana Cappa” sempre a favore del Signor *omissis* fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale 19.09.2019, n. 886, con la quale è stato preso atto della sostituzione del Concessionario dell’AFV denominata “Fontana Cappa”, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della Sig. Valerio Macagno, in sostituzione del Sig. *omissis* deceduto;

la determinazione dirigenziale 31.03.2022, n. 276, con la quale è stato preso atto della sostituzione del Concessionario dell’AFV denominata “Fontana Cappa”, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della Sig. Giacomo Gaiotti in sostituzione del Sig. *omissis* dimissionario;

la determinazione dirigenziale 25.11.2023, n. 1009, con la quale è stata rettificata la superficie dell’AFV “Fontana Cappa” da ettari 2.280 come approvati con la determinazione dirigenziale 30.01.2017, n. 87, a ettari 2.479,7221 di cui ettari 2.433,5174 costituiscono la superficie TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale), base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

la determinazione dirigenziale n. 548 del 03. 07.2025, con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Aldo Macagno, quale concessionario dell’azienda faunistico-venatoria “Fontana Cappa”;

l’istanza presentata il 20/10/2025 (Prot. SIAP-00285201) dal Sig. Aldo Macagno in qualità di concessionario della AFV “Fontana Cappa” volta ad ottenere il rinnovo della concessione;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 12/12/2025 sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio relativo all’istanza di rinnovo della concessione, redatto dal funzionario incaricato dell’istruttoria e conservato agli atti del settore.

Constatato che l’istanza di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Preso atto che il Consorzio dei proprietari e possessori terrieri è valido sino al 31.12.2045 ( articolo 5 dello statuto vigente approvato dall’assemblea del consorzio, registrato presso l’Ufficio del registro di Cuneo il 20.05.1997 n. 480) e pertanto nulla è mutato nello stato di fatto e di diritto.

Preso atto altresì che il Comune di Peveragno con Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 20 febbraio 2026 ha ritenuto vantaggioso approvare la concessione a titolo gratuito dei terreni comunali ricadenti nell’area dell’azienda faunistico-venatoria Fontana cappa, in cambio di interventi di interesse pubblico proposti, dando mandato al responsabile del Patrimonio di predisporre l’accordo convenzionale che regola la concessione con scadenza al 31/12/2035;

Visto l’accordo convenzionale per la concessione in uso gratuito dei terreni di proprietà comunale del 13 marzo 2026 agli atti del Settore.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV”);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo al procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

ritenuto, pertanto di procedere al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Fontana Cappa" di complessivi ettari 2.479,7221 di cui ettari 2.433,5174 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, nella persona del Sig. Aldo Macagno, in qualità di concessionario, fino al 31/01/2035;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" es.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;

## **DETERMINA**

- di procedere al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Fontana Cappa" di complessivi ettari 2.479,7221 di cui ettari 2.433,5174 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, nella persona del Sig. Aldo Macagno, in qualità di concessionario, fino al 31/01/2035;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Faunistico-Venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale 17.12.1998, n. 379, nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, al Comprensorio alpino CA CN5, agli uffici competenti della Provincia di Cuneo nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna  
selvatica e acquicoltura)  
Firmato digitalmente da Alessandra Berto